

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII
N. 36

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1975

Risoluzione

sullo stato di avanzamento dei lavori per l'approvazione della sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme

Annunziata il 23 settembre 1975

IL PARLAMENTO EUROPEO,

richiamandosi alla decisione del 21 aprile 1970 concernente la sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità,

vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio dell'ottobre 1973 (1),

visto il parere formulato dal Parlamento su tale proposta il 14 marzo 1974 (2),

vista la proposta modificata successivamente dalla Commissione il 12 agosto 1974 (3),

(1) *Gazzetta Ufficiale* n. C 80 del 5 ottobre 1973, pag. 1.

(2) *Gazzetta Ufficiale* n. C 40 dell'8 aprile 1974, pag. 34.

(3) *Gazzetta Ufficiale* n. C 121 dell'11 ottobre 1974, pag. 34.

1. — ricorda la risoluzione del Consiglio sull'Unione economica e monetaria, del 22 marzo 1971, nella quale si attribuisce al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto una funzione particolarmente importante;

2. — sottolinea l'importanza anche sotto il profilo del bilancio di detta sesta direttiva poiché, conformemente all'articolo 4 della decisione del 21 aprile 1970, a decorrere dal 1° gennaio 1975 il bilancio delle Comunità sarà integralmente finanziato con risorse proprie le quali comprendono, tra l'altro, quelle provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ed ottenute mediante applicazione ad una certa base imponibile di un tasso che non può superare l'1 per cento;

3. — ritiene inammissibile che, in tali circostanze di fatto, si continui ad appli-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

care la deroga prevista dall'articolo 4 di questa decisione con danno per la Comunità;

4. — non può sottrarsi all'impressione che i ritardi in sede di Consiglio siano dovuti all'assenza di una volontà politica;

5. — aspetta che il Consiglio decida senza indugio in modo che la direttiva possa entrare in vigore entro il 1° gennaio 1976 al massimo, e in modo che — necessitando anche gli Stati membri di un ulteriore periodo di tempo per adeguare le proprie legislazioni, dopo l'adozione di detta diretti-

va da parte del Consiglio — la Comunità possa disporre di risorse proprie autentiche entro e non oltre il 1° gennaio 1977;

6. — incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio ed alla Commissione delle Comunità europee nonché ai Governi ed ai Parlamenti degli Stati membri.

H. R. NORD

Segretario Generale

Lord BESSBOROUGH

Vicepresidente